

Statuto dell'Associazione Emilia Romagna in Berlin

§ 1

Nome: Associazione Emilia Romagna in Berlin

Sede: Berlino

Data della fondazione: 12.04.2001

L'Associazione Emilia Romagna in Berlin deve essere iscritta nel Registro delle Associazioni. A seguito dell'iscrizione verrà aggiunta la dicitura „e.V.“ (eingetragener Verein = Associazione registrata). L'anno di esercizio dell'Associazione è l'anno civile.

§ 2

Scopo dell'Associazione

L'Associazione Emilia Romagna in Berlin persegue esclusivamente e direttamente scopi senza fine di lucro, secondo i paragrafi §§ 51 e ss. dell'ordinamento tributario. La realizzazione delle attività e degli scopi avviene nella totale esclusione di opinioni politiche, partitiche o religiose.

Scopi dell'Associazione sono:

- trasmettere informazioni comunicate dalla Regione Emilia Romagna agli Emiliano Romagnoli residenti a Berlino
- fungere da referente nel caso di richieste e proposte alla Consulta per l'Emigrazione e l'Immigrazione da parte degli Emiliano Romagnoli residenti all'estero
- divulgare e promuovere il patrimonio socioculturale e artistico della Regione Emilia Romagna e dell'Italia in generale, mantenere vive le tradizioni regionali e nazionali e intensificare i contatti fra gli italiani
- proporre iniziative e promuovere attività mirate a migliorare l'integrazione sociale, economica e culturale degli emiliano romagnoli residenti a Berlino
- progettare iniziative che grazie al bilinguismo e alle conoscenze reciproche promuovano lo scambio e gli incontri tra culture diverse nell'ambito dell'integrazione europea e combattano la xenofobia
- organizzazione di attività del tempo libero e sportive.

Per realizzare questi scopi l'Associazione può servirsi di diverse possibilità e/o organizzare diverse iniziative (sito internet, seminari, incontri culturali, discussioni, attività del tempo libero che prevedano manifestazioni folkloristiche e teatrali, manifestazioni sportive, ecc.).

Per promuovere e sostenere attività che siano in relazione con la Regione Emilia Romagna l'Associazione ha come referente la Consulta per l'Emigrazione e l'Immigrazione dell'Emilia Romagna.

§ 3

Iscrizione all'Associazione

1. Iscrizione all'Associazione

La richiesta di iscrizione deve essere indirizzata al Direttivo. Questo decide sull'accettazione della richiesta. Lo stato di socio decorre dal primo giorno del mese seguente.

L'accettazione di soci straordinari o onorari, come pure l'inizio dello stato di soci, sono regolati da un accordo tra il socio straordinario o onorario e il Direttivo.

2. Cessazione dello stato di socio.

Con la cessazione dello stato di socio, si perdono tutti i diritti connessi a tale stato.

Nel caso di arretrati di pagamento nei confronti dell'Associazione, il socio uscente deve pagarli secondo le condizioni di legge.

Nel caso il socio abbia un incarico nell'ambito dell'Associazione o sia in possesso di documenti, carte ecc. dell'Associazione deve restituirli immediatamente al Presidente in carica.

- a) Lo stato di socio si estingue con la morte del socio stesso, in seguito a libera decisione di uscire dall'Associazione o in seguito a espulsione. L'uscita spontanea di un socio ordinario deve avvenire in forma scritta e deve essere annunciata al più tardi entro il 30 settembre dell'anno civile (fa testo il timbro postale) e diventa valida alla fine dell'anno civile.
- b) L'espulsione di un socio ordinario può essere decisa dal Direttivo
 - se si è in arretrato di oltre un anno con i pagamenti
 - se ci sono infrazioni contro lo Statuto dell'Associazione o contro gli interessi dell'AssociazionePrima dell'espulsione il Direttivo deve dare al socio la possibilità di giustificarsi. Contro la decisione di espulsione da parte del Direttivo il socio ha diritto a fare ricorso presso l'Assemblea dei Soci. Il ricorso deve essere presentato entro due settimane dalla notifica della decisione.
- c) La cessazione dello stato di Socio straordinario è regolata dagli accordi particolari tra il socio straordinario o onorario e l'Associazione.

§ 4

Quote sociali

I soci devono pagare una quota di iscrizione e quote sociali.

L'Assemblea dei soci può deliberare quote aggiuntive e speciali. L'importo della quota di iscrizione e delle quote sociali viene deciso dall'Assemblea dei soci in base a un tariffario

1. Soci ordinari
2. Soci straordinari e onorari

I soci straordinari e onorari sono esentati dal pagamento delle quote.

Possono volontariamente sostenere l'Associazione, ma non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

§ 5

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Direttivo

§ 6

L'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea ordinaria dei soci ha luogo nei primi sei mesi di ogni anno di esercizio. La convocazione viene fatta dal Presidente o da uno dei due vicepresidenti. Viene convocata almeno due settimane prima in forma scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno, data e orario. Fa fede il timbro postale.
2. L'Assemblea dei soci è competente per:
 - a) la presa in consegna e l'approvazione del resoconto annuale del Direttivo
 - b) l'approvazione del rendiconto annuale dei revisori dei conti.
 - c) l'approvazione dell'operato del Direttivo
 - d) discussione e decisioni sui punti dell'ordine del giorno
 - e) elezione dei nuovi componenti del Direttivo, dei revisori dei conti, dei responsabili dei diversi campi di attività (sport, cultura, sociale, ecc.)
 - f) fissazione delle quote di iscrizione e delle quote sociali, eventuali quote aggiuntive o speciali, spese di diverso tipo
 - g) decisioni su ricorsi contro espulsioni a carico di soci
 - h) decisioni su modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione
 - i) decisione su acquisti, cessioni, oneri riguardanti terreni o simili, come pure accensione di crediti o fidejussioni.
3. Domande da parte dei soci devono essere inviate al Direttivo almeno sette giorni prima della riunione in forma scritta e con motivazione.
4. Il Direttivo può convocare assemblee straordinarie. E' obbligato a farlo nel caso l'interesse dell'Associazione lo richieda o quando venga richiesta dal 45% dei soci che debbono indicare scopo e ragione della suddetta assemblea.
5. Ogni assemblea ordinaria è, indipendentemente dal numero dei soci presenti atta a deliberare. La decisione viene presa a semplice maggioranza. Voti contrari o astensioni non vengono conteggiati. Per modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti e aventi diritto di voto.
6. Sulle trattative e decisioni dell'Assemblea dei soci deve essere redatto un verbale. La stesura del verbale è obbligo del segretario/della segretaria che ha questo compito e che viene votato/a dall'Assemblea dei soci. Il verbale deve essere firmato dalla persona che lo ha redatto e dal Presidente.

§ 7

Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) il Presidente
 - b) i due vicepresidenti
 - c) il tesoriere
 - d) il segretario
2. Il Direttivo ha la responsabilità della conduzione dell'Associazione e in particolare della amministrazione del patrimonio dell'Associazione.
3. L'elezione del Direttivo viene fatta dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno. Nel caso un membro del Direttivo rinunci all'incarico o sia impossibilitato a svolgerlo, il Direttivo nomina un successore.
4. Il direttivo viene convocato in forma scritta o telefonicamente dal Presidente o da uno dei due vicepresidenti. Non è necessario comunicare l'ordine del giorno. Il Direttivo è atto a deliberare se sono presenti almeno tre componenti. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente. Per la stesura del verbale sulle decisioni del Direttivo valgono le indicazioni di cui al § 6, comma 6 dello Statuto.
5. Il Presidente, i due vicepresidenti, il tesoriere costituiscono, secondo il § 26 del Codice Civile l'effettivo Direttivo. Rappresentano l'Associazione dal punto di vista giudiziario ed extragiudiziario. Ogni singolo può anche da solo rappresentare l'Associazione.

§ 7a

Limiti alla facoltà di rappresentanza

La facoltà di rappresentanza del Direttivo viene limitata nei confronti di terzi secondo il § 26, comma 2 del Codice Civile nel senso che per acquisti, cessioni, oneri correlati a terreni o simili, come pure accensione di crediti o fideiussioni è necessaria la previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci (§ 6, comma 2 lit.1).

§ 8

Revisori dei conti

L'Assemblea dei soci nomina, scegliendoli tra i soci aventi diritto al voto, due revisori dei conti. Questi non possono essere membri del Direttivo. Ai revisori dei conti compete il controllo dei libri contabili e la coincidenza delle entrate e delle uscite e la giacenza di cassa. Hanno inoltre il compito di controllare se entrate ed uscite sono regolarmente comprovabili da ricevute o delibere. L'ammontare e il tipo delle uscite non sono oggetto di revisione, poiché il Direttivo deve rendere conto esclusivamente all'Assemblea dei soci delle attività e delle spese decise.

§ 9

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso in un'Assemblea dei soci con una maggioranza di voti di almeno $\frac{3}{4}$. Nel caso di scioglimento l'Assemblea dei soci nomina due liquidatori, che siano a conoscenza degli affari correnti dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione ancora disponibile dopo la liquidazione deve essere usato per scopi previsti dallo Statuto e che godano di agevolazioni fiscali. Decisioni sull'ulteriore uso del patrimonio dell'Associazione possono essere prese solo dopo l'Autorizzazione dell'Ufficio delle Imposte.

§ 10

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore con l'iscrizione nel Registro delle Associazioni.

Berlino, 12.04.2001